

30



QUADERNI UNSIIC

Il mondo delle invalidità- vol. I

Protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche e psichiche

Walter Recinella e Luigi Rosa Teio

QUADERNI



IL MONDO DELLE INVALIDITÀ VOL. I

**Protezione dei cittadini affetti
da minorazioni fisiche e psichiche**

Walter Recinella e Luigi Rosa Teio

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. INPS LAVORATORI PRIVATI**
- 3. ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ**
- 4. CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO**
- 5. LA PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ**
- 6. CUMULABILITÀ TRA PENSIONI INPS E RENDITA INAIL**
- 7. REQUISITO CONTRIBUTIVO**
- 8. L'ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ, PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ OD AI SUPERSTITI, PER CAUSE DI SERVIZIO**
- 9. PUBBLICAZIONI**



1. INTRODUZIONE

Questo lavoro, ideato dalla Direzione Generale del Patronato Enasc, ha come obiettivo quello di orientare e supportare gli operatori e collaboratori di patronato nel difficile e delicato mondo delle invalidità.

È una delle materie più importanti che si affrontano nel nostro lavoro quotidiano trattando con persone fragili e alla ricerca di una guida sicura.

Il nostro ruolo di pubblica utilità, applicando l'art. 38 della Costituzione, è esaltato, seguendo e indirizzando sulla strada corretta assistiti che devono affrontare un periodo di seria difficoltà.

L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più l'importanza per i cittadini di un punto di riferimento affidabile e di qualità come il patronato Enasc.

Con lo slogan "Viaggiare informati" la nostra guida, che riteniamo completa nei suoi contenuti, analizza le diverse tipologie di invalidità previste dalla nostra normativa, evidenzia le diversità di valutazione medico-legale e medico-sociale e indica i percorsi per raggiungere la migliore soluzione.

In particolare si sofferma su quali domande presentare, in che modo, con quale documentazione, l'iter burocratico e i possibili rimedi in caso di reiezione evidenziando sia gli aspetti tecnici che pratici.

Il primo suggerimento che emerge è l'attenta valutazione della posizione assicurativa che determina sicuramente quale strada corretta percorrere.

Gli incroci di contribuzione sono fondamentali anche in questo settore della previdenza, tra cumulo e totalizzazione e gestione delle varie posizioni assicurative.

In particolare abbiamo analizzato i quattro grandi settori del mondo delle invalidità: l'invalidità civile e la tutela dell'handicap, le pensioni d'invalidità Inps, le prestazioni Inail e le pensioni di invalidità dei pubblici dipendenti.

Per quanto riguarda le invalidità civili, ci siamo soffermati sulle principali regole di questa prestazione assistenziale, sull'iter della pratica suddiviso nell'accertamento sanitario e in quello socio-economico.

Ci siamo addentrati nelle prestazioni economiche e in quelle socio-sanitarie e verificato con attenzione i rimedi nei casi di negato riconoscimento.

Un particolare focus è stato dedicato alla semplificazione minori (art. 25 L. 114/2014), alla tutela dell'handicap (L. 104/92) ed alla nuova disciplina di accertamento della disabilità, prevista dal decreto legislativo n. 62/2024, che entrerà a regime su tutto il territorio italiano, dal 1° gennaio 2027.

Nella seconda parte il nostro percorso è proseguito con l'analisi delle regole dettate dalla L. 222/84 che ha introdotto l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità per gli assicurati Inps, in particolare l'analisi si è concentrata sui requisiti medico-legali e su quelli contributivi.

Siamo passati successivamente a trattare la materia Inail: infortuni sul lavoro e malattie professionali, un capitolo a sé con regole completamente diverse sia nella valutazione medico-legale che in quella delle prestazioni spettanti nei casi tutelati dall'Istituto assicuratore.

Infine ci siamo soffermati sulle regole delle pensioni di invalidità dei pubblici dipendenti: dal concetto di inidoneità alle cause di servizio e pensioni privilegiate. Come si può notare, abbiamo costruito un vademecum completo, un vero e proprio testo unico che raggruppa tutti gli aspetti di questo particolare e complesso settore della nostra attività. Noterete quante particolarità ci riserva questa materia, quanto importanti siano gli aspetti medico-legali (ad esempio il diverso concetto di inabilità), i diversi requisiti contributivi, il calcolo della prestazione.

I ringraziamenti per questo dettagliato lavoro sono rivolti a tutti i collaboratori della sede centrale Enasc che hanno contribuito alla riuscita di questo lavoro e, in particolare, a Walter Recinella che ha coordinato le attività.

Luigi Rosa Teio

Direttore Generale ENASC

2. INPS LAVORATORI PRIVATI

L'assegno ordinario d'invalidità, la pensione d'inabilità e l'assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio

(Legge 222 del 1984)

La prima forma di assicurazione nel settore risale al 1898.

L'assicurazione obbligatoria venne poi istituita con il DL n.603 del 1919.

Già il Rdl n.1827 del 1935 aveva dato la definizione di invalidità pensionabile rimasta sostanzialmente in vigore fino al 1984: *"si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazione confacente alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale"*.

3. ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

La legge n. 222 del 1984 che trova applicazione per tutte le pensioni con decorrenza dal 1° agosto 1984 o successiva, ha rappresentato una vera riforma per il settore.

Sono previsti tre livelli di pensionamento (l'assegno ordinario d'invalidità art 1, la pensione d'inabilità art 2 e l'assegno privilegiato d'invalidità, pensione privilegiata d'inabilità od ai superstiti, per cause di servizio art 6).

Il primo è, appunto, costituito dall'**assegno ordinario d'invalidità**.

Ne ha diritto l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo.

Rispetto al precedente criterio della capacità di guadagno è escluso ogni riferimento ai fattori socio economici e al mercato del lavoro.

L'assegno ha carattere temporaneo (tre anni) È confermabile su domanda da presentarsi nel semestre che ne precede la scadenza e nei centoventi giorni successivi alla scadenza del triennio.

La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

Diviene definitivo dopo tre riconoscimenti consecutivi (compreso quello iniziale), ferme restando le facoltà dell'Inps di revisione d'ufficio.

A questo fine le conferme devono considerarsi consecutive anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuità nel pagamento dell'assegno vedasi presentazione della domanda di rinnovo dopo la scadenza del triennio ma nei 120 giorni dopo la scadenza dello stesso (la liquidazione di un nuovo assegno, a favore di un ex titolare di a.o.i., non è equiparabile al rinnovo/conferma).

L'Inps, con messaggio n. 28722 del 1992 ha precisato che la domanda di rinnovo triennale dell'assegno può essere, eventualmente, revocato fino alla data di comunicazione del provvedimento di conferma.

In caso di nuova liquidazione dell'assegno, l'importo non può superare quello precedente aumentato della perequazione automatica e degli eventuali supplementi per contribuzione successiva.

Il requisito contributivo per il diritto all'assegno ordinario d'invalidità è fissato, dal 1° luglio del 1987, in 5 anni complessivi di contribuzione, di cui 3 nei 5 precedenti la domanda di pensione.

L'Assegno ordinario d'invalidità non è reversibile ai superstiti. Agli stessi, spetta, tuttavia, la pensione indiretta (15 anni contribuzione o, in alternativa, 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5) e i periodi di fruizione dell'assegno sono considerati utili per perfezionare il prescritto requisito contributivo.

L'indennità di malattia e l'assegno ordinario d'invalidità sono, in via di principio, cumulabili.

L'invalidità civile totale cioè l'inabilità (100%), è compatibile con l'assegno ordinario d'invalidità, ma non l'invalido parziale (74/99%).

Inoltre, in presenza di Naspi, bisogna optare o per l'assegno ordinario d'invalidità o per la disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Con la Sentenza n. 4274 del 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che l'AOI e la Naspi sono compatibili. Questo significa che un lavoratore con invalidità che perde involontariamente il lavoro può continuare a percepire entrambe le prestazioni, evitando di perdere parte del proprio reddito. Si è in attesa del recepimento della sentenza da parte dell'Inps, con una propria circolare, dopo l'ok da parte dei ministeri competenti.

Si può rinunciare in qualsiasi momento alla Naspi per ottenere il ripristino del pagamento dell'assegno ordinario d'invalidità.

L'assegno d'invalidità che abbia decorrenza successiva al 17/8/1995 in presenza di un reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali), superiore a 4 volte la pensione minima dell'Inps, viene ridotto come da tabella dell'Inps.

4. CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 – LIMITI DI REDDITO

AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 PER CENTO dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 PER CENTO dell'importo dell'assegno.

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

ANNO	AMMONTARE DEI REDDITI		PERCENTUALE DI RIDUZIONE
2025	Fino a € 31.376,80	-	Nessuna
	Oltre € 31.376,80	Fino a € 39.221,00	25 PER CENTO
	Oltre € 39.221,00	-	50 PER CENTO
2026	Fino a € 31.816,20	-	Nessuna
	Oltre € 31.816,20	Fino a € 39.770,25	25 PER CENTO
	Oltre € 39.770,25	-	50 PER CENTO

Tra i redditi da valutare devono essere ricompresi anche i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, prodotti all'estero (circolare Inps n 123 del 1996).

Il riferimento reddituale, in sede di prima liquidazione, è ai redditi "presunti" posseduti nell'anno stesso.

Per gli arretrati va seguito il criterio della competenza e non quello di cassa

Qualora l'assegno d'invalidità abbia un importo inferiore al trattamento minimo, esso è integrabile, nel limite massimo del trattamento minimo, con un importo pari a quello dell'assegno sociale.

L'integrazione non compete ai pensionati titolari di reddito, ai fini Irpef, superiore a due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale.

Per i coniugati l'integrazione non spetta se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale.

Dal computo dei redditi da considerare vanno esclusi:

- *l'importo a calcolo dell'assegno d'invalidità;*
- *la casa di abitazione con le sue pertinenze;*
- *i redditi esenti da irpef;*
- *i redditi soggetti a ritenuta alla fonte;*
- *le pensioni di guerra;*
- *la pensione tabellare privilegiata percepita dai militari che abbiano contratto l'infermità durante il periodo della leva obbligatoria.*

Vanno inclusi sia i trattamenti di fine rapporto e l'indennità post sanatoriale riconosciuta agli ammalati di Tbc.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2025, ha sancito l'illegittimità di un passaggio della Riforma Dini (Legge n. 335/1995) accogliendo un ricorso della Corte di Cassazione, per la precisione l'articolo 1, comma 6.

Quindi, a **decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale - luglio 2025 -, a partire dal 1° agosto 2025** l'assegno ordinario d'invalidità godrà sempre, in presenza dei requisiti reddituali, della **possibilità di essere integrato al trattamento minimo INPS**, non soltanto a chi, come già avviene, **possiede la contribuzione prima del 31 dicembre 1995** (regime retributivo o misto) ma anche a chi, finora escluso, **possieda la contribuzione a partire soltanto dal 1° gennaio 1996** (regime contributivo).

Secondo la Consulta la tendenziale corrispondenza tra contribuzione versata ed ammontare del trattamento pensionistico, perno della Riforma del 1995, «perde consistenza proprio con riferimento alla tutela pensionistica per l'invalidità, collegata ad uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa».

“ La necessità dell'integrazione al minimo è ineliminabile ... Né tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l'esigenza previdenziale con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica “

A seguito della pubblicazione della sentenza n. 94/2025 sono integrabili al trattamento minimo, secondo le specifiche disposizioni in materia, anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:

- con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996;
- in favore di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (cfr. l'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995);
- a carico della Gestione separata anche a seguito dell'esercizio della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, 2 maggio 1996, n. 282.

Come prevede la legge 222 del 1984, qualora l'assegno d'invalidità abbia un importo inferiore al trattamento al minimo, esso è integrabile, nel limite massimo del trattamento minimo (611,85 euro per il 2026), con un importo pari a quello dell'assegno sociale (546,24 euro al mese nel 2026).

Esempio pratico (2026):

- AOI calcolato: € 400 al mese
- Limite trattamento al minimo 2026: € 611,85

Calcolo dell'integrazione:

- $611,85 - 400 = 211,85$ / $611,85 - 400 = € 211,85$

Se tale importo è minore dell'assegno sociale massimo (T.M. 611,85 - 400 =

- $211,85 < € 538,69$), allora l'intera differenza è erogata come integrazione.

Risultato finale mensile:

- AOI + integrazione = $400 + 211,85 = € 611,85$

L'integrazione non compete ai pensionati titolari di reddito, ai fini Irpef, superiore a due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale (**€ 14.202,24 limite anno 2026**).

Per i coniugati l'integrazione non spetta se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale (**€ 21.303,36 limite anno 2026**) - nel caso di coniugio, c'è però una particolare agevolazione: l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali. A differenza di quanto accade per il conseguimento dell'integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti -.

Al compimento dell'età anagrafica, oggi 67 anni, l'assegno d'invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia d'ufficio, naturalmente se si sono perfezionati i requisiti contributivi, oggi 20 anni di contribuzione.

A questo fine, i periodi di fruizione dell'assegno d'invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.

L'Inps precisa che questo vale solo per la trasformazione senza soluzione di continuità dell'assegno in pensione di vecchiaia.

Nel caso di richiesta di trasformazione in pensione di vecchiaia da parte del titolare di assegno non confermato o revocato, i periodi di fruizione dell'assegno senza svolgimento dell'attività di lavoro non sono invece valutati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

In caso di trasformazione in pensione di vecchiaia con importo inferiore a quello dell'assegno d'invalidità, lo stesso non potrà essere inferiore all'importo già in pagamento.

L'assegno ordinario d'invalidità potrà essere trasformato in pensione di vecchiaia soltanto se risulta cessato il rapporto di lavoro dipendente.

La titolarità dell'assegno ordinario d'invalidità non preclude la possibilità di ottenere la pensione anticipata di vecchiaia - Deroga Amato DLGS 503 del 1992 - con almeno l'80 per cento di invalidità lavorativa legge 222 del 1984 legge n 223 del 1991 --(soltanto per i lavoratori dipendenti).

In caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla pensione di inabilità e viceversa, il requisito di contribuzione nel quinquennio deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidità, sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge 222 del 1984 e quindi, di conseguenza, si possono considerare utili i periodi di godimento dell'assegno o della pensione, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa (circolare Inps n.53616 del 3/12/1984 ribadita dalla circolare Inps n.32 del 6/2/1991).

L'art. 16 della Legge di conversione n. 69 del 2025 del D.L. Pubblica Amministrazione n.25 del 2025 ha previsto l'estensione dell'assegno ordinario di invalidità (fino ad oggi previsto solo per i lavoratori privati) anche agli iscritti alle gestioni pubbliche e ad alcuni Fondi Speciali dell'INPS per i quali non era ammesso.

Pertanto, potranno accedere alla prestazione gli iscritti:

- alla CTPS
- alla CPDEL
- alla CPS
- alla CPI
- alla CPUG
- ai Fondi pensione di Ferrovie dello Stato e Poste Italiane.

La nuova regola si applica al personale assunto a partire dal 15/03/2025 ovvero dalla data dell'entrata in vigore del D.L. e, come per i lavoratori privati, concede a tale personale, dietro presentazione della domanda ed in caso di riconoscimento di invalidità superiore al 67% di continuare a svolgere l'attività lavorativa e cumulare parzialmente allo stipendio l'assegno ordinario.

L'assegno ordinario d'invalidità non può essere richiesto in cumulo, in totalizzazione e può essere richiesto in computo - articolo 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282 - nella gestione separata. NO cumulo con le Casse dei Professionisti.

5. LA PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ

Questa seconda forma di pensionamento è riservata all'assicurato o al titolare di assegno ordinario d'invalidità il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La dottrina giuridica ha dato un'adeguata interpretazione di questa definizione non è richiesta totale inattitudine, bensì inabilità a proficuo lavoro.

L'inabilità spetta, dunque, quando non si è in grado di espletare un lavoro che sia allo stesso tempo remunerativo e confacente alle attitudini, tale dunque da assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

La pensione d'inabilità è reversibile ai superstiti e viene erogata calcolando come coperti da contribuzione gli anni mancanti, dalla decorrenza fino al compimento dell'età anagrafica dei 60 anni, sia per le donne e sia per gli uomini, (anche in caso di decesso nel mese di presentazione della domanda, in presenza di tutti i requisiti contributivi e sanitari) o fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione, se gli stessi superano i 40 arrivando ai 60 anni di età anagrafica.

L'Inps, con circolare n 35 del 2012 ha chiarito che per le "pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo".

In conseguenza non è garantito alcun trattamento minimo e la maggiorazione convenzionale si computa aggiungendo al montante individuale posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età (sia per gli uomini e sia per le donne).

Tale quota è computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili degli ultimi 5 anni e rivalutata al costo della vita aumentato di un punto percentuale.

L'Inps ha chiarito che, in caso di pensione di inabilità da liquidare a carico di una delle gestioni del lavoro autonomo con il cumulo di contribuzione versata in più gestioni assicurative, "la maggiorazione deve essere calcolata solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo".

L'anzianità assicurativa maturata nella gestione individuata con questi criteri, deve essere maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi (ad oggi, l'età anagrafica, è di 60 anni sia per gli uomini e sia per le donne. Non può, comunque, essere computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni per ogni gestione pensionistica.

L'Inps, con circolare n. 140 del 2013, ha chiarito che " per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di **tutta la contribuzione disponibile** nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti **abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in dette gestioni**".

Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013.

La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata sia alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente e sia alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione.

È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno d'invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

La pensione d'inabilità può essere richiesta anche in cumulo, in totalizzazione e può essere richiesto in computo – articolo 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282 - nella gestione separata. SI' cumulo con le Casse dei Professionisti.

Inoltre, il riconoscimento dell'inabilità, in caso di liquidazione "solo" dell'assegno ordinario d'invalidità e sempre con l'opzione della pensione d'inabilità in subordine l'assegno, ha validità di 1 anno dalla visita medica dell'Inps.

6. CUMULABILITÀ TRA PENSIONI INPS E RENDITA INAIL

Dal 17 agosto 1995 (art. 1, comma 43 della legge n. 335 del 1995), **gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità** liquidate a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita Inail che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 227 del 2002, ha sancito la legittimità costituzionale della norma.

Con la circolare n. 123 del 1996, l'Inps precisa che la norma **"non può trovare applicazione in caso di rendite erogate ai sensi di legislazioni estere"**.

L'incumulabilità è stabilita anche per i trattamenti già in essere, per i quali è previsto "riassorbimento sui futuri miglioramenti". Con le circolari n.91 e n.115 del 1996, l'Inps specifica anzitutto che l'incumulabilità in argomento opera solo nei casi in cui l'interessato sia già titolare di rendita Inail.

Per cui, in presenza di una domanda di pensione, nella quale il richiedente dichiara di aver inoltrato anche domanda di rendita vitalizia all'Inail, l'ufficio deve comunque corrispondere la pensione in via provvisoria, avvertendo il pensionato che l'eventuale liquidazione della rendita comporta automaticamente il recupero, totale o parziale, degli importi di pensione già corrisposti, in quanto incumulabili.

Le pensioni Inps di invalidità **restano cumulabili** con le prestazioni Inail nei seguenti casi:

- *rendita Inail liquidata in capitale/danno biologico;*
- *assegno continuativo Inail corrisposto in base alla legge n. 248 del 1976;*
- *quote integrative (assegni familiari) della rendita Inail per familiari;*
- *indennità giornaliera Inail per inabilità temporanea assoluta;*
- *rendita di passaggio.*

7. REQUISITO CONTRIBUTIVO

Il requisito contributivo per il diritto **all'assegno ordinario d'invalidità e alla pensione ordinaria d'inabilità** è fissato, dal 1° luglio del 1987, in 5 anni complessivi di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5 precedenti la domanda di pensione.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dpr n. 818 del 1957, si considerano come parentesi neutra i periodi di:

- *assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto;*
- *iscrizione a fondi di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale*

- obbligatoria (quando non c'è diritto a trattamento di quiescenza a carico dei fondi medesimi);*
- *lavoro prestato all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia;*
 - *fruizione della pensione d'invalidità, successivamente revocata;*
 - *malattia eccedente l'anno (o più dal 1997) di contribuzione accreditabile anche se intervenuta fuori dal rapporto di lavoro, purché provata con documentazione di data certa o con circostanze risultanti agli atti di pubbliche amministrazioni.*

La parantesi neutra significa che il triennio va ricercato nel periodo che si ottiene aggiungendo i periodi neutri al quinquennio precedente la domanda di pensione.

Quando il requisito per il diritto alla pensione d'invalidità – assegno o pensione – si raggiunge con la concorrenza di contribuzione Ago e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si attribuisce la categoria della gestione autonoma nella quale l'assicurato ha contribuito con prevalenza negli ultimi tre anni.

La verifica del requisito contributivo, come da circolare Inps n. 8 del 1998, va fatta con riferimento alla domanda di pensione e non al momento della decorrenza differita e quindi deve intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda.

Quando la decorrenza della pensione viene posticipata, perché solo in epoca successiva alla domanda sia stato raggiunto lo stato di invalidità, il predetto requisito contributivo è richiesto solo al momento della domanda, non avendo rilievo che venga eventualmente a mancare al momento della decorrenza della prestazione (Cassazione a Sezione Unite - sentenza n. 7626 del 1987 e Corte Costituzionale – sentenza n. 355 del 1989).

Secondo il menzionato orientamento giurisprudenziale, la verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n.222/1984 nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione d'inabilità va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.

Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda.

Un esempio: domanda presentata il 31/10/2011 e nel quinquennio dal 01/11/2006 al 31/10/2011 contribuzione x 143 settimane per attività svolta fino al 31/07/2009: sarà sufficiente la copertura contributiva per 13 settimane successive al 31/10/2011 per perfezionare il prescritto requisito contributivo.

Se l'assegno di invalidità viene trasformato, a domanda o su revisione d'ufficio, in pensione d'inabilità o nel caso in cui si presenti una nuova domanda di assegno da parte di un ex titolare della stessa prestazione revocata per aver omesso di richiederne la conferma, il previsto requisito dei tre anni di contributi nel quinquennio deve essere accertato ritenendo utili i periodi di fruizione dell'assegno (solo per il diritto e non per la misura).

Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.

Come è noto, l'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

L'Inps, con circolare n.16 dell'1.2.2013, ha ribadito che le deroghe di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sono ancora operanti (le cosiddette "deroghe amato").

Quindi l'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

La circolare dell'Inps, n. 65 del 6.3.1995, al punto 2.1 ha precisato che, possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:

- **Lavoratori, dipendenti ed autonomi, che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente;**
- **Lavoratori, dipendenti ed autonomi, ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992 (per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992);**
- **Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare con almeno 15 anni di contribuzione;**
- **Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa (questa deroga è ormai non più applicabile).**

L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

La domanda di assegno ordinario d'invalidità o di pensione ordinaria d'inabilità può essere presentata anche dopo il compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 436).

La facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dal decreto legislativo n. 151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.4.2001 risultino iscritti in servizio e che, alla stessa data, non risultino titolare di trattamento pensionistico, **salvo che si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità**, stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità (circolare Inps n. 100 del 14.11.2008).

Il 1° comma dell'art. 20 della legge n. 613 del 1966, stabilisce che i contributi versati nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali si cumulano con quelli della assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quindi anche con i contributi versati quale artigiano o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono) sempre che si scelga la gestione autonoma (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

Quindi è opportuno precisare che:

- *il cumulo dei contributi, come sopra specificato, avviene d'ufficio, senza che sia, cioè, necessaria una espressa richiesta dell'interessato e ad esso si procede in seguito a domanda di prestazione;*
- *il cumulo è ammesso ai fini della liquidazione di qualsiasi prestazione a carico della Gestione speciale (circolare Inps n. 790 del 1966).*

8. L'ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ, PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ O AI SUPERSTITI, PER CAUSE DI SERVIZIO

L'articolo 6 della Legge 222 del 1984 prevede che, l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, anche in mancanza dei requisiti amministrativi di contribuzione per l'assegno ordinario d'invalidità e la pensione ordinaria d'inabilità, quando:

- a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:

- 1. la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;*
- 2. dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.*

9. PUBBLICAZIONI

- 1. L'AGRICOLTURA DEL DOMANI**
(Domenico Mamone, Ylenia Ferrante)
- 2. PAC 2021-2027**
(Salvatore Medica)
- 3. LA DIDATTICA SPECIALE**
(Roberta Buttaro e Paola de Sanctis)
- 4. NICCOLÒ MACHIAVELLI**
(Paola de Sanctis)
- 5. STORIA DELLE PANDEMIE**
(Roberta Buttaro)
- 6. DISTURBO DA DEFICIT DELL'ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ E L'IMPORTANZA DEL PARENT TRAINING**
(Francesca Cavallo)
- 7. LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE**
(Alessandro Neumann)
- 8. CALABRIA, IL COMPIACIMENTO DI DIO E LO ZAMPINO DEL DIAVOLO**
(Giampiero Castellotti e Alessandro Neumann)
- 9. EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA MUSICA E SPIRITUALITÀ**
(Alessandro Neumann)
- 10. QUEGLI ANNI CALDI... ANALISI DEL 1977 E DINTORNI**
(Paola de Sanctis)
- 11. I° PILASTRO DELLA PAC – PAGAMENTI DIRETTI**
(Salvatore Medica)
- 12. LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE**
(Giuseppe Mosa)
- 13. GUIDA ALLE REGOLE SULLA TRASPARENZA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO**
(Giuseppe Mosa)
- 14. L'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**
(Giuseppe Mosa)
- 15. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**
(Domenico Mamone)
- 16. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: VENT'ANNI DOPO**
(Giampiero Castellotti)
- 17. LA SICUREZZA SUL LAVORO**
(Giuseppe Mosa)
- 18. IL QUADRO LEGISLATIVO DEI PROCESSI PER L'IDENTIFICAZIONE, VALIDAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**
(Giuseppe Mosa)
- 19. IL LAVORO AGILE: ORDINAMENTO GIURIDICO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**
(Giuseppe Mosa)
- 20. IL LUNGO PERCORSO DELL'UMANITÀ PER USCIRE DALLA BARBARIE**
(Luigi Mosca)
- 21. INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PROFILI ETICI E GIURIDICI**
(Giuseppe Mosa)
- 22. LA SALUTE DOPO LA PANDEMIA: L'IMPATTO DELLE DISUGUAGLIANZE SOCIOECONOMICHE**
(Emma Fitzgerald)
- 23. CONTRATTAZIONE TERRITORIALE E DI PROSSIMITÀ QUALE SOLUZIONE ALTERNATIVA AL SALARIO MINIMO**
(Giuseppe Mosa)
- 24. EVOLUZIONE E NUOVE PROSPETTIVE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA**
(Giuseppe Mosa)
- 25. L'ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
(Ylenia Ferrante)
- 26. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ANALISI E PROPOSTE**
(Giuseppe Mosa)
- 27. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PREGIUDIZI DI GENERE, IMPLICAZIONI SOCIALI E GIURIDICHE**
(Giuseppe Mosa)
- 28. IL SISTEMA PENSIONISTICO NEI PAESI CONVENZIONATI CON L'ITALIA**
(Walter Recinella)
- 29. IMPLEMENTING AUDIT AND FEEDBACK IN ITALIAN HEALTHCARE ORGANISATIONS: PRELIMINARY FINDINGS FROM A SITOGRAPHIC SCAN**
(Emma Fitzgerald)
- 30. IL MONDO DELLE INVALIDITÀ VOL. I**
(Walter Recinella e Luigi rosa Teio)

Per consultare e scaricare la versione digitale: <https://unsic.it/quaderni-unsic/>
Per richiedere una copia cartacea scrivere a ufficiocomunicazione@unsic.it



unsic.it